



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Reg. n. 82/05

IL SINDACO

PREMESSO che l'intero territorio del Comune di San Felice del Benaco, per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche e per la presenza di un rilevante patrimonio storico, si presenta come area ricca di siti che, pur rientrando in ambiti di proprietà privata, sono da considerarsi vere e proprie "bellezze naturali" e pertanto oggetto di un notevole interesse di natura pubblicistica che trascende il regime giuridico del bene stesso;

CONSIDERATO altresì che sull'intero territorio comunale è presente il vincolo ambientale paesaggistico a sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, istituito con D.M. 8.04.1958 (GU n. 106 del 03.05.1958), D.M. 22.02.1967 (GU n. 70 del 18.03.1967) e D.M. 06.05.1968 (GU n. 163 del 28.06.1968);

PRESO ATTO che i criteri del vincolo come sopra istituito, riconoscono sull'intero territorio comunale un notevole interesse pubblico, in considerazione della presenza di quadri panoramici naturali di bellezza non comune, con punti di visuale o di belvedere accessibili e fruibili da parte del pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze panoramiche e la visione del bacino del lago di Garda, in primo luogo le strade pubbliche e di uso pubblico;

ACCERTATO che sull'intero territorio comunale, la godibilità e la fruibilità di detti beni oggetto di tutela paesaggistica sono, in alcuni casi, fortemente limitate o addirittura impedisce da elementi di protezione e di recinzione delle proprietà private, costituiti da "**teli protettivi plastificati di colore verde e assimilabili**" che si pongono in evidente contrasto con la normativa in materia di protezione delle bellezze naturali, nonché con la disciplina urbanistico – edilizia e del regolamento vigente;

RIMARCATO che il Comune di San Felice del Benaco è dotato del Piano Paesistico Comunale in conformità alle disposizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P., che definisce le classi di sensibilità paesistica che si configurano tra quelle di sensibilità alta (classe 3) e molto alta (classe 4), in virtù delle ampie viste panoramiche percettibili dai percorsi di fruizione pubblica e dalla presenza di componenti fisico-naturali, di paesaggio agrario e di paesaggio storico-culturale. Il Piano Paesistico è sottoposto ad una normativa notevolmente vincolistica;

RITENUTO, alla luce di un monitoraggio del territorio comunale, doversi procedere a dettare disposizioni tendenti al recupero e/o alla tutela della fruibilità delle bellezze panoramiche, degli edifici, dei giardini e dei poderi agricoli, ancorché ricadenti in compendi immobiliari privati, purchè confinanti o frontisti di strade pubbliche o di percorsi aperti al pubblico e conseguentemente accessibili, almeno sotto il profilo della visuale da parte del pubblico;

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali;

VISTO il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;

VISTA la L.R. 11 marzo 2005 n. 12;

VISTE le norme tecniche di attuazione allegate al vigente P.R.G.;

VISTO il Piano Paesistico comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/03/2005;

VISTO l'art. 83 del vigente Regolamento Edilizio comunale;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari o possessori di beni immobili, situati nell'ambito del territorio comunale, di **rimuovere entro novanta giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, tutti gli elementi di protezione e di recinzione delle proprietà private, confinanti o frontisti di strade pubbliche o di percorsi aperti al pubblico, costituiti da

"teli protettivi plastificati di colore verde ed assimilabili ed ogni altro elemento non autorizzato".

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

In caso di persistente inottemperanza si provvederà alla denuncia alle competenti Autorità.

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicizzata mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e all'albo Pretorio del Comune.

San Felice del Benaco, 11 novembre 2005

IL SINDACO
(*Marsiletti Gianluigi*)